

ISTRUTTORIA PUBBLICA

Disciplinata dall'Art. 12 dello Statuto e dal Titolo V - Capo I - Artt. 38 - 39 - 40 - 41 del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini

Finalità	Per la formazione di Atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da Istruttoria pubblica.	
Soggetti che possono richiederla	• Giunta; • Due Capigruppo del Consiglio comunale (o un terzo dei Consiglieri); • Un Consiglio di Quartiere; • Duemila persone con richiesta presentata da un Comitato promotore composto da non meno di 20 cittadini (art. 12 comma 2.bis).	
Modalità raccolta firme	Raccolta di duemila firme secondo il procedimento previsto ex art. 46 del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.	
Deliberazione di ammissione	Il Consiglio comunale discute e vota (approva o respinge) la indizione (sotto forma di una vera e propria deliberazione), demandando: • Alla Presidenza del Consiglio il compito di provvedere ai necessari aspetti di pubblicizzazione formale di indizione dell'Istruttoria; • Alla Commissione/alle Commissioni competenti per la fase conclusiva dell'Istruttoria, per la definizione dei contenuti del provvedimento finale da adottare (ordine del giorno o deliberazione). • La proposta di Istruttoria se avanzata da almeno 2000 persone deve essere indetta – entro 60 giorni dal deposito delle firme - salvo motivato diniego approvato a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri comunali assegnati (vedi art. 12 comma 2 dello Statuto).	
Avviso di istruttoria pubblica con convocazione prima seduta	Segretario Generale (unitamente al Presidente del Consiglio) Elementi dell'avviso: • Finalità dell'Istruttoria; • Specificazione di chi può partecipare; • Modalità di adesione; • Data e luogo della prima seduta da tenersi entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso stesso.	
Pubblicità	Pubblicazione dell'avviso di Istruttoria pubblica su almeno due quotidiani di cui uno locale (inoltre manifesti e volantini e/o Comunicati Stampa e/o Comunicati su Radio locali).	
Prima Seduta	Da tenersi entro due mesi dalla pubblicazione.	
Disciplina delle Sedute	• Convocazione e Presidenza: Presidente del Consiglio o suo delegato. • Luogo: Sala del Consiglio comunale.	

	• Forma: “L'Istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai Gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.” Art.12.c.3 Statuto. • Interventi: gli interventi degli esperti sono preceduti da una sintetica illustrazione tecnica della questione oggetto dell'Istruttoria da parte del Presidente del Consiglio. (art. 12 comma 3 Statuto). • Interrogazione: i presenti possono interrogare gli esperti. • Relazioni scritte: gli intervenuti possono presentare relazioni che vengono acquisite agli atti. • Ultima seduta: il Presidente dichiara chiusa la fase dell'Istruttoria pubblica. • Redazione processi verbali: trascrizione integrale sottoscritta dal Segretario Generale o suo delegato e dal funzionario verbalizzante. • Predisposizione relazione: la relazione, predisposta dal Presidente, viene trasmessa al Consiglio comunale (entro 60 giorni dall'ultima seduta dell'Istruttoria) che l'acquisisce come base del dibattito sull'oggetto trattato. • Dibattito: la Giunta esprime le ragioni che eventualmente la inducono a discostarsi dalle proposte recepite dalla relazione.	
Atto conclusivo	Alla relazione, segue il dibattito consiliare, che deve concludersi entro 60 giorni (art. 41 comma 5 del Regolamento sui diritti di partecipazione) e che porta all'approvazione di un documento (deliberazione o Ordini del giorno).	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

STATUTO COMUNALE

Art. 12 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale quando è su proposta della Giunta, di due capigruppo del Consiglio, di un Consiglio di Quartiere. L'istruttoria deve essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno duemila persone salvo motivato diniego approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
- 2-bis. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore composto da non meno di venti cittadini rientranti nelle classificazioni definite all'art. 3.
- 2-ter. I cittadini di cui al precedente comma 2-bis devono provvedere alla raccolta delle firme entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria alla Segreteria Generale.
- 2-quater. L'istruttoria deve essere indetta entro sessanta giorni dal deposito presso la Segreteria Generale delle duemila firme richieste.
3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
4. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.
5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

TITOLO V FORME DI PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA ELABORAZIONE E ALLA VERIFICA DELLE POLITICHE COMUNALI

CAPO I - Istruttoria Pubblica

Art. 38 - Indizione

1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, l'istruttoria pubblica viene indetta, nei procedimenti amministrativi di elaborazione di atti normativi e a contenuto generale:
 - a) su proposta della Giunta;
 - b) su proposta di due capigruppo del Consiglio comunale o di un terzo dei consiglieri;
 - c) su proposta di un Consiglio di Quartiere;
 - d) su richiesta di duemila persone.

Art. 39 - Richiesta di istruttoria pubblica

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello Statuto, le associazioni, i comitati e i gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale possono presentare al Sindaco una richiesta di indizione di istruttoria pubblica.
2. La richiesta, scritta e motivata, deve essere sottoscritta da almeno duemila persone che siano titolari dei diritti di partecipazione, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.
3. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, vidimata dal Segretario Generale o suo delegato, sui quali è indicato il procedimento amministrativo per cui viene richiesta l'istruttoria pubblica.
4. Ove sia espressamente richiesto da un gruppo, comitato o associazione portatrice di interessi non individuali, i fogli di cui al comma 3, vengono tenuti a disposizione dei cittadini per la sottoscrizione della richiesta, durante l'orario di ufficio, secondo le indicazioni del responsabile del procedimento.
5. I soggetti ricompresi nell'art. 3 dello Statuto appongono la propria firma nei fogli di cui al comma 3, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e di residenza, in presenza di un funzionario a ciò delegato del Sindaco, degli Assessori, del Presidente del Consiglio comunale, di un Presidente o di un Vice Presidente di un Consiglio di Quartiere, nonché di un Consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al Sindaco, che procede all'identificazione dei sottoscrittori.
6. I fogli comprendenti le firme dei sottoscrittori vengono ritirati dal legale rappresentante dell'entità associativa che ha richiesto la raccolta delle firme presso il Municipio.
7. Verificata la regolarità delle firme presentate e il numero minimo previsto dallo Statuto, il responsabile del procedimento trasmette al Presidente del Consiglio comunale il fascicolo con la richiesta di istruttoria pubblica per la decisione da parte del Consiglio.

Art. 40 - Pubblicità

1. Dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di ammissione dell'istruttoria pubblica, l'Amministrazione con idonei mezzi dà avviso alla popolazione dell'istruttoria medesima, convocata a cura del Segretario Generale, indicando la data e il luogo della prima seduta, da tenersi entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso stesso.
2. In ogni caso l'avviso di istruttoria è pubblicato su almeno due quotidiani di cui uno a carattere locale.

Art. 41 - Modalità di svolgimento dell'istruttoria

1. Le sedute relative all'istruttoria pubblica sono convocate dal Presidente del Consiglio comunale o suo delegato, che svolge funzioni di presidenza della seduta, e si tengono nella sala del Consiglio comunale. Delle sedute relative all'istruttoria vengono redatti processi verbali, sottoscritti dal Segretario Generale o suo delegato e dal funzionario verbalizzante.
2. Gli interventi delle associazioni, dei comitati, dei gruppi, rappresentati da esperti, ai sensi dell'art. 12, comma 3, dello Statuto, sono preceduti da una sintetica illustrazione tecnica della questione oggetto dell'istruttoria.
3. Conclusi gli interventi di cui al comma precedente, i presenti possono interrogare gli esperti, secondo tempi e modalità fissati dal Presidente, in relazione al numero dei presenti e alla quantità e complessità delle domande.
4. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.

5. A conclusione dell'ultima seduta, il Presidente del Consiglio comunale dichiara chiusa la fase dell'istruttoria pubblica. Viene quindi predisposta, a cura del medesimo Presidente, una relazione che viene trasmessa entro sessanta giorni al Consiglio comunale, che l'acquiesce come base del dibattito relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica, da concludersi entro i successivi sessanta giorni.

La Giunta, nel corso del dibattito consiliare, esprime le ragioni che eventualmente la inducano a discostarsi dalle proposte recepite dalla relazione.